

## CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

### ISTRUZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA (anno 2005)

#### CAPITOLO DECIMO

##### LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI

143. Con la denominazione di associazioni di fedeli si intendono quelle associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono all'incremento di una vita più perfetta o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana o ad altre opere di apostolato (iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano) (cfr can. 298 § 1).

##### Diversi tipi di associazioni

144. Le associazioni di fedeli, in base al codice di diritto canonico, si distinguono in due categorie: private e pubbliche.

Della prima categoria fanno parte le associazioni costituite dai fedeli mediante un accordo privato (cfr can. 299 § 1). Esse possono chiedere all'autorità ecclesiastica competente l'agnitio, successiva alla recognitio degli statuti (cfr can. 299 § 3), oppure l'attribuzione della personalità giuridica privata previa approvazione (probatio) degli stessi statuti (cfr can. 322). A giudizio della medesima autorità, esse potranno essere lodate o raccomandate, senza che tale atto ne muti la natura privata (cfr can. 299 § 2).

La seconda categoria, quella delle associazioni pubbliche, comprende le associazioni erette dall'autorità ecclesiastica competente ai sensi del can. 312 § 1 (Santa Sede, Conferenza Episcopale, Vescovo diocesano) e dotate di personalità giuridica, finalizzate all'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, all'incremento del culto pubblico o ad altri fini il cui perseguimento sia riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica, oppure al perseguimento, diretto o indiretto, delle finalità previste dal can. 298 § 1, quando a esse non si sia sufficientemente provveduto mediante iniziative private (cfr can. 301 §§ 1-2).

Le associazioni pubbliche possono essere erette dall'autorità ecclesiastica sia mediante il riconoscimento della qualifica pubblica di una preesistente associazione privata sia su richiesta o disponibilità di un gruppo di fedeli.

##### Il riconoscimento civile delle associazioni

145. Le associazioni di fedeli presentano una specifica rilevanza anche nell'ambito del diritto statale.

Le associazioni pubbliche sono riconoscibili come enti ecclesiastici qualora non abbiano carattere locale e previo assenso della Santa Sede (cfr art. 9 della legge n. 222/1985). L'attestazione del carattere non locale dell'associazione spetta al dicastero della Santa Sede competente a dare l'assenso.

Per le associazioni pubbliche riconosciute agli effetti civili come enti ecclesiastici, si rinvia a quanto detto nel capitolo secondo.

Le associazioni di fedeli non riconoscibili come enti ecclesiastici, ossia le associazioni pubbliche prive dei requisiti sopra indicati e le associazioni private, possono essere riconosciute alle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 222/1985.

Rimanendo ferma la necessità del previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente (cfr art. 10, comma 3), esse «restano in tutto regolate dalle leggi civili, fatti salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari» (art. 10, comma 2).

146. La soggezione alle “leggi civili” non concerne solo le vicende legate alla natura giuridica di tali associazioni (riconoscimento, modifiche, estinzione, ecc.), ma anche la loro attività (vigilanza dell’autorità tutoria e competenza del giudice civile per eventuali controversie).

I poteri dell’autorità ecclesiastica sugli organi statutari devono necessariamente risultare «nell’atto di costituzione o approvazione dell’autorità ecclesiastica», che deve essere allegato alla domanda di riconoscimento (cfr art. 6, comma 2, del DPR n. 33/1987). In pratica, occorre che i poteri dell’autorità ecclesiastica previsti dal codice di diritto canonico siano esplicitamente richiamati nello statuto e nell’atto canonico di erezione dell’associazione o di approvazione della stessa.

L’autorità ecclesiastica, prima di dare l’assenso prescritto dal terzo comma dell’art. 10 della legge n. 222/1985 con cui conferma che l’associazione ha fine di religione o di culto e che è inserita nell’ordinamento canonico, deve verificare che essa sia stata eretta o riconosciuta nell’ordinamento canonico e che lo statuto approvato sia identico a quello, deliberato dall’assemblea dei soci, che viene presentato per il riconoscimento.

Se si tratta di un’associazione pubblica avente carattere locale, occorre verificare che nello statuto vi sia l’esplicita indicazione del fine di religione o di culto e delle competenze del Vescovo diocesano sui seguenti punti:

- l’erezione e l’eventuale soppressione dell’associazione;
- la conferma del moderatore;
- l’eventuale nomina di un commissario straordinario;
- la tutela sugli atti di straordinaria amministrazione, esplicitamente elencati a norma del can. 1281 § 2, e sugli altri atti o negozi previsti dal codice di diritto canonico (cfr in specie i cann. 1288, 1291ss., 1297), con l’indicazione dell’autorità ecclesiastica competente a rilasciare l’autorizzazione (Vescovo diocesano od ordinario del luogo);
- l’approvazione delle modifiche statutarie.

Se si tratta di un’associazione privata, per la quale l’ordinamento canonico attribuisce direttamente all’ordinario diocesano il solo potere di vigilanza, è sufficiente che nello statuto sia esplicitamente indicato il fine di religione o di culto e la natura di associazione di fedeli.

#### Lo statuto delle associazioni

147. Ogni associazione di fedeli che intenda acquisire rilevanza nell’ordinamento canonico come soggetto pubblico o privato deve avere un proprio statuto, nel quale devono essere indicati: la denominazione, la sede, il fine dell’associazione, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, le norme sul governo e sull’amministrazione, il patrimonio e le attività (cfr can. 304 § 1).

La denominazione deve essere adatta agli usi del tempo e del luogo e scelta in ragione della natura e della finalità perseguita (cfr can.304 § 2). In ogni caso, nessuna associazione può assumere il nome di “cattolica” senza il consenso dell’autorità ecclesiastica competente (cfr can. 300).

Per quanto riguarda, in particolare, il governo delle singole associazioni, nello statuto devono essere indicati:

- a) il rappresentante legale, che ordinariamente è il moderatore;
- b) gli amministratori del patrimonio sociale, che ordinariamente sono i componenti del consiglio direttivo;
- c) i componenti dell’assemblea dei soci.

Le modifiche statutarie devono essere deliberate dall’assemblea dei soci e approvate dall’autorità ecclesiastica competente. Qualora l’associazione sia riconosciuta civilmente come persona giuridica privata, lo statuto modificato deve essere iscritto nel registro delle persone giuridiche, a norma dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361. Nel caso in cui l’associazione sia un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la modifica statutaria è soggetta a riconoscimento agli effetti civili solo qualora comporti un mutamento sostanziale nella denominazione, nel fine, nella sede (trasferimento ad altro comune), nella destinazione dei beni o nel modo di esistenza (cfr art. 19 della legge n. 222/1985).

#### L’amministrazione dei beni

148. La gestione dei beni delle associazioni di fedeli è diversamente regolata secondo la loro natura giuridica pubblica o privata.

Tutti i beni appartenenti alle associazioni pubbliche sono beni ecclesiastici ai sensi del can. 1257 § 1, soggetti alle disposizioni del libro V del codice, nonché agli statuti. Nel caso di associazioni di fedeli riconosciute alle condizioni previste dal codice civile (cfr n. 145), le norme del codice di diritto canonico relative alla gestione dei beni hanno efficacia nell'ordinamento statale solo se espressamente richiamate negli statuti.

#### Vigilanza e controllo

149. Le associazioni di fedeli sono soggette alla potestà esecutiva dell'autorità ecclesiastica, che esercita un complesso di controlli, generali e particolari, che variano a seconda delle categorie.

Un generale potere di vigilanza spetta, anzitutto, alla Santa Sede per tutte le associazioni di fedeli. L'ordinario del luogo è competente per le associazioni diocesane e per quelle extradiocesane, in quanto operanti nell'ambito della propria diocesi (cfr can. 305 § 2). Tale potere serve prevalentemente a garantire che venga conservata nelle associazioni l'integrità della fede e dei costumi e che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (cfr can. 305 § 1). Inoltre, per le associazioni private, il potere di vigilanza risponde ad altre due finalità: una pastorale (evitare la dispersione delle forze e ordinare al bene comune l'esercizio del loro apostolato: cfr can. 323 § 2) e una prevalentemente amministrativa (assicurare l'uso dei beni per i fini dell'associazione: cfr can. 325 § 1).

Tutte le associazioni di fedeli sono soggette al governo dell'autorità ecclesiastica (cfr cann. 305 § 1 e 323 § 1).

In particolare, per le associazioni pubbliche, il governo dell'autorità ecclesiastica consiste nel controllo (o "tutela") dell'amministrazione dei beni appartenenti alle singole associazioni, le quali devono renderne conto ogni anno all'autorità ecclesiastica (cfr can. 319 § 1), a cui deve essere presentato anche un rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte (cfr can. 319 § 2).

A un ulteriore controllo particolare, infine, sono soggetti i Terzi Ordini comunque denominati, ossia le associazioni i cui membri, partecipando nel secolo allo spirito di un istituto religioso, conducono vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana. Tali associazioni svolgono la loro attività sotto la guida del superiore maggiore del corrispondente istituto religioso. In questo caso il controllo serve principalmente ad assicurare che nello svolgimento della loro attività i membri rimangano fedeli ai principi e alle direttive dell'istituto religioso cui si ispira il Terz'Ordine.

#### L'estinzione delle associazioni

150. Le associazioni di fedeli, pubbliche e private, si estinguono per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, oppure quando è stato raggiunto lo scopo in vista del quale furono costituite o lo stesso è divenuto impossibile, oppure quando la persona giuridica ha cessato di agire per lo spazio di cento anni (cfr can. 120). Inoltre, se civilmente riconosciute, quando tutti gli associati sono venuti a mancare (cfr art. 27 cod. civ.).

Le associazioni pubbliche di fedeli possono essere soppresse per gravi cause dalla stessa autorità ecclesiastica che le ha erette, previo parere dei moderatori e degli ufficiali maggiori (cfr can. 320 § 3). La destinazione dei beni appartenenti alle associazioni pubbliche soppresse è regolata dal can. 123, secondo il quale, in mancanza di indicazioni statutarie, i beni sono devoluti alla persona giuridica immediatamente superiore, salva la volontà dei fondatori e degli offerenti e gli eventuali diritti acquisiti.

Le associazioni private di fedeli possono essere soppresse dall'autorità ecclesiastica competente se la loro attività è causa di danno grave per la dottrina o per la disciplina ecclesiastica o è motivo di scandalo per i fedeli (cfr can. 326 § 1). Tale soppressione si ottiene con la revoca del provvedimento con cui l'associazione è stata riconosciuta nell'ordinamento canonico.

Le associazioni private, inoltre, si estinguono per delibera dell'assemblea e per altre cause individuate dagli statuti. La destinazione dei relativi beni deve essere determinata a norma degli stessi statuti, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (cfr can. 326 § 2).

La soppressione canonica delle associazioni aventi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, disposta con decreto del Ministro dell'interno, del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente (cfr art. 20 della legge n. 222/1985).

### Le confraternite

151. Tra le associazioni di fedeli presentano un certo rilievo, soprattutto in talune regioni d'Italia, le confraternite o congreghe.

La condizione giuridica delle confraternite nell'ordinamento statale è diversa secondo il tempo della loro erezione.

Le confraternite erette dopo il 7 giugno 1929 devono essere considerate associazioni pubbliche o private a seconda della loro natura e dei provvedimenti assunti dall'autorità ecclesiastica. A esse si applicano le norme di cui ai numeri precedenti.

Tutte le confraternite esistenti al 7 giugno 1929 sono persone giuridiche perché equiparate alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza dall'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e qualificate come istituzioni pubbliche.

Con riferimento all'accertamento del fine esclusivo o prevalente di culto, previsto dal combinato disposto dell' art. 77 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e dell'art. 71 della legge n. 222/1985, si possono distinguere tre tipologie:

1) le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto riconosciuto formalmente con decreto del Capo dello Stato ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 2262/1929, sono soggette alla giurisdizione dell'autorità ecclesiastica quali associazioni pubbliche di fedeli e sono qualificate come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

2) «le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto», già equiparate dalla legge n. 6972/1890 alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, «continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto» (art. 71, comma 1, della legge n. 222/1985);

3) le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dall'art. 77, primo comma, del regio decreto n. 2262/1929, continuano a essere disciplinate dalla legge dello Stato, ma possono chiedere l'accertamento del fine esclusivo o prevalente di culto in forza del disposto dell'art. 71 della legge n. 222/1985. Tale procedimento è ammesso anche per le confraternite che nel frattempo hanno assunto nell'ordinamento civile la qualifica di persone giuridiche private.